

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BAR E RISTORAZIONE PRESSO LA FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA”

CIG 81744666BD

INDICE

1.	PREMESSE	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
2.1	Documenti di gara.....	2
2.2	Chiarimenti.....	2
2.3	Comunicazioni.....	3
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6.	REQUISITI GENERALI	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1	Requisiti di idoneità	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
8.	AVVALIMENTO	9
9.	SUBAPPALTO.....	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA	9
11.	SOPRALLUOGO.....	11
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.	12
13.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
15.1	Domanda di partecipazione.....	14
15.2	Documento di gara unico europeo	15
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	16
16.	OFFERTA TECNICA	19
17.	OFFERTA ECONOMICA	19
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	20
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	20
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	20
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	21
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	22
19.	APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	23
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	23
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	24
23.	AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
24.	CLAUSOLA SOCIALE	26
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

1. PREMESSE

Con delibera a contrarre n. 15 del 7.1.2020, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma ha deliberato di affidare in concessione la gestione delle strutture ubicate all'interno del parco adibite alla ristorazione per i visitatori (esclusa la struttura denominata "Caffè del Parco"), comprensiva dei lavori e della fornitura degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari all'espletamento dei servizi ristorativi.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta accelerata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I servizi oggetto della presente procedura sono affidati mediante concessione di servizi: pertanto, le disposizioni del Codice si applicano nei limiti di cui all'articolo 164 e di quanto previsto nel presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è all'interno del Bioparco di Roma, sito nel Comune di Roma, in Viale del Giardino Zoologico, 20 [codice NUTS ITI43].

CIG: 81744666BD

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Epomiceno.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale di una Piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, ovvero del Portale Acquisti Telematici della Fondazione (<http://bioparco.acquistitelematici.it>), di seguito denominato "Portale".

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è la registrazione al Portale. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://bioparco.acquistitelematici.it>.

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o Procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Portale e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte di ogni partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi (Quadro Economico);
 - Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (con Planimetrie dei luoghi);
 - Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara, conforme al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1228 del 22 novembre 2017 e s.m.i., e relativi Allegati;
- 4) DUVRI, disponibile sul profilo di committente;
- 5) Protocollo di integrità di Roma Capitale, disponibile sul profilo di committente;
- 6) Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disponibile sul profilo di committente;
- 7) Informativa Privacy di cui al Reg. UE n. 679/16, disponibile sul profilo di committente.

La documentazione di gara è disponibile sul Portale Acquisti Telematici della Fondazione (<https://bioparco.acquistitelematici.it>).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il Portale, almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul medesimo Portale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli Operatori Economici registrati saranno effettuate tramite la funzionalità "Comunicazioni" all'interno del Portale. Tali comunicazioni avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Si specifica inoltre che qualsiasi comunicazione, anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso la sezione "Comunicazioni" del Portale e mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione al Portale stesso. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, si precisa che l'oggetto d'affidamento è a lotto unico, in quanto inerente un'unica tipologia di servizio il cui affidamento ad un unico operatore economico assicura un più elevato livello di razionalizzazione ed efficienza nell'esecuzione. L'affidamento è inoltre caratterizzato da una assoluta omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in più lotti funzionali.

La concessione ha ad oggetto la gestione delle strutture ubicate all'interno del Bioparco adibite alla ristorazione per i visitatori (esclusa la struttura denominata "Caffè del Parco"), comprensiva dei lavori e della fornitura degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari all'espletamento dei servizi ristorativi. I servizi ristorativi richiesti rientrano nelle seguenti voci:

CPV principale: 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti;

CPV supplementari: 55330000-2 Servizi di caffetteria; 55410000-7 Servizi di gestione bar.

Le condizioni tecniche e giuridiche, i requisiti e le modalità alle quali dovranno rispondere i servizi oggetto dell'affidamento sono specificatamente riportati nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore stimato della concessione, per il periodo contrattuale previsto, comprensivo delle opzioni, è pari ad **€ 2.700.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale valore è stato stimato in base alla valutazione delle potenzialità di mercato per il servizio offerto, nonché sulla base dei dati storici relativi al servizio in essere. Esso è meramente indicativo al solo fine di attribuire alla concessione un valore economico in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, pertanto la Fondazione non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

La **base d'asta** della presente procedura, **soggetta a rialzo**, si articola come di seguito indicato:

- a) un canone annuo pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa;
- b) una royalty pari alla percentuale dell'8% sul fatturato annuo conseguito dal Concessionario.

Gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad Euro 3.510,00 per l'intera durata della concessione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera pari a Euro 783.000,00 , in base alle informazioni rilasciate dall'ultimo Gestore uscente.

In tale quantificazione non sono compresi i costi per le figure gestionali che saranno eventualmente individuate dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La durata stimata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con opzione della Fondazione di rinnovo di altri n. 12 mesi ed opzione della Fondazione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e comunque non superiore a n. 6 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e

sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, o ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Poiché l'affidamento è a lotto unico, la stazione appaltante ha stabilito requisiti speciali di partecipazione tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il sistema AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) Possesso dei **requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, commi da 1 a 6, del D.Lgs. n. 59/2010** (requisiti di accesso ed esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande) per l'ottenimento, ai fini dell'esecuzione del contratto, dei provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dei servizi.

N.B.) nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o Geie, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria; nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle eventuale/i consorziata/e indicata/e quale/i esecutore/i.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **Fatturato specifico medio annuo**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per la gestione di servizi bar e/o ristorazione, non inferiore a € **800.000,00**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Tale requisito è richiesto in ragione della natura e peculiarità dei diversi servizi oggetto d'affidamento, ed è proporzionato al valore economico complessivo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art.45 comma 2 del Codice, i requisiti di fatturato devono essere posseduti dal consorzio stesso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o Geie, i requisiti di fatturato devono essere complessivamente posseduti dall'intero raggruppamento o consorzio o rete di imprese o Geie con le seguenti modalità:

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, i requisiti di fatturato devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato. Si precisa che le percentuali del 40% e del 10% sopra indicate devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta. Nell'ipotesi di raggruppamento costituito solo da due imprese, la mandataria deve possedere almeno il 51% dei requisiti di fatturato.
- In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito di fatturato specifico medio annuo per "servizi di biglietteria e gestione casse" deve essere posseduto interamente dalla mandataria, mentre i requisiti di fatturato specifico medio annuo per "servizi di centralino/reception, presidio e accoglienza" possono essere posseduti interamente anche dalla/e mandante/i.
- In caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, consistente in un raggruppamento di tipo verticale nel quale l'esecuzione della prestazione principale e/o delle prestazioni secondarie risulta assunta da una sub-associazione di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

N.B.) Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato possono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione di un c.d. Contratto di punta.

Il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi 3 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando, la gestione annuale di almeno un esercizio di bar e/o ristorazione presso un ente pubblico e/o privato con afflusso di pubblico/visitatori, per un importo annuo di almeno € **500.000,00**.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica del contratto sottoscritto con il Committente pubblico o privato, da cui risulti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il requisito di capacità tecnica sub lettera d) deve essere posseduto dal consorzio stesso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o Geie, il requisito di capacità tecnica deve essere complessivamente posseduto dall'intero raggruppamento o consorzio o rete di imprese o Geie.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172, comma 2, del Codice, ai fini della partecipazione alla presente gara l'operatore economico può affidarsi alle capacità tecniche ed economiche di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro.

In caso di avvalimento del requisito di capacità economico-finanziaria, l'operatore economico e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'affidamento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico presso BNL AG. 63 Roma Parioli IBAN IT89U0100503231000000001800;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle aree interessate dai servizi oggetto d'affidamento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è pertanto **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine per la ricezione delle offerte, in date da concordare. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite il Portale e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta **richiesta** dovrà essere inviata **entro le ore 12 del decimo giorno antecedente il termine per la ricezione delle offerte**.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso munito di apposita delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di *raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)*, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di *raggruppamento temporaneo consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI*, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di *consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)* del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B.) Con l'attestazione di sopralluogo e la presentazione dell'offerta i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara, così che non potranno, successivamente, sollevare obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tener conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta) secondo le modalità di cui alla sezione "Gestione contributi di gara" del sito istituzionale ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo del Portale.

La presentazione della documentazione di partecipazione mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva

ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dei documenti sul Portale e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito dell'intera procedura è garantito dall'utilizzo esclusivo del Portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la c.d. "inversione procedimentale", ovvero decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 6 del Codice, i termini ordinari previsti per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono ridotti (**procedura ristretta accelerata**) per ragioni d'urgenza correlate all'esigenza di garantire quanto prima l'avvio della nuova gestione dei servizi ristorativi all'interno del Bioparco, tenuto conto della cessazione al 31.10.2019 del contratto col gestore uscente e dell'esito della procedura di regolarizzazione della situazione urbanistica dei locali oggetto di concessione.

La **Documentazione amministrativa** di cui al successivo paragrafo 15 deve essere caricata nella Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00** del giorno **29.02.2020**.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio subappaltabili) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**ALLEGATO A1** al presente Disciplinare. La domanda è **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione in formato elettronico allegato alla documentazione di gara (**ALLEGATO A2**). Una volta compilato, il DGUE va inserito all'interno della busta amministrativa in formato elettronico sottoscritto con firma digitale.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. **[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"]** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010)oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
5. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
9. **[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

N.B.) Le suddette dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione:

10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
11. **[solo in caso di successivo invito a presentare offerte]** Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
12. **[in caso di ricorso all'avvalimento]** documentazione pertinente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Nel caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di consorzi occorre allegare all'istanza di ammissione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. OFFERTA TECNICA

L' "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti, che descriva le prestazioni oggetto dell'affidamento con riferimento agli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi tecnici indicati nella tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al par. 18.1 del presente Disciplinare.

La relazione tecnica inerente l'offerta tecnica deve essere costituita, **a pena di esclusione**, oltre alla copertina, da max 40 facciate numerate, stampate su n. 20 fogli A4 fronte/retro, scritte utilizzando il carattere Arial 11, interlinea singola, e rubricata secondo gli elementi oggetto di valutazione dettagliati al successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico-prestazionale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nella formulazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato tecnico e dallo Schema di Contratto. Il Concessionario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica. Il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle prestazioni migliorative proposte in sede di offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'offerta Economica va presentata utilizzando sia il format automatico presente sul Portale, sia lo schema allegato al presente Disciplinare (ALLEGATO C) e sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di rappresentanza del concorrente.

N.B.) Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali sono inammissibili e comportano l'esclusione dell'operatore offerente.

Oltre all'offerta economica, nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

I valori in rialzo offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di discordanza fra i valori offerti indicati a sistema e quelli indicati sull'Allegato C - Modello di Offerta Economica, sarà ritenuto valido il valore indicato sul Modello di Offerta Economica.

Nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi di sicurezza aziendale (cd. costi interni di sicurezza), ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice.

Il Piano economico - finanziario del concorrente dovrà dimostrare l'equilibrio economico - finanziario della gestione proposta, per tutto il periodo della concessione ed essere comprensivo dei seguenti aspetti:

- Stima dei ricavi delle vendite e delle prestazioni offerte;
- Stima dei costi, articolata per:

- materie prime, di consumo e merci;
 - costi per il personale;
 - costi per il godimento di beni e servizi;
 - oneri diversi;
 - ammortamenti e svalutazioni;
- proventi e oneri finanziari;
- risultato prima delle imposte;
- risultato dopo le imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite.

Il Piano economico – finanziario dovrà essere redatto in italiano e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Il Piano economico – finanziario non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggi, ma verrà considerato in sede dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta, ed assumerà valore contrattuale in caso di aggiudicazione della concessione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del Codice, secondo la seguente ponderazione:

- Punteggio tecnico: 70 punti
- Punteggio economico: 30 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all'**ALLEGATO B** al presente Disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, secondo i criteri motivazionali ivi indicati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40** sui 70 punti massimi previsti per l'offerta tecnica. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri qualitativi: a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in base ai seguenti parametri di preferenza:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio seguito
Eccellente	1,0	Proposta ottimale rispetto alle richieste degli atti di gara e contenente un eccellente approfondimento di tutti gli aspetti considerati nel criterio in considerazione
Buono	0,75	Proposta conforme alle richieste degli atti di gara e contenente alcuni elementi di approfondimento e/o di

		eccellenza
Adeguito	0,5	Proposta sostanzialmente conforme alle richieste degli atti di gara, ma priva di elementi di approfondimento e/o di eccellenza
Modesto	0,25	Proposta trattata all'interno dell'offerta, ma non pienamente conforme alle richieste degli atti di gara
Assente/inadeguato	0,0	Proposta non contenuta all'interno dell'offerta o non conforme alle richieste degli atti di gara

Si precisa che:

- la valutazione dell'offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione specificato, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente;
- a ciascun elemento o sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
- per ciascun elemento o sub-elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra 0 e 1, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento o sub-elemento considerato, in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento o sub-elemento considerato.

N.B.: La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione mediante il metodo del c.d. "confronto a coppie", in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all'interno di una tabella triangolare, in cui le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e, per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza. Con l'espressione del giudizio valoriale di cui sopra, da parte di ciascun commissario, è assolta l'esigenza di ponderata e sintetica valutazione di tutti gli aspetti dell'offerta tecnica, il cui esame è svolto dalla Commissione nell'esercizio della sua discrezionalità, senza necessità di altra motivazione da parte dei commissari di gara.

In caso di offerte tecniche non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al Capitolato Tecnico, la Commissione procederà all'esclusione dell'offerta considerata per inidoneità tecnica, dandone adeguata motivazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Punteggio Economico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per il rialzo offerto sul canone annuo di concessione e sulla royalty a base d'asta secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_a / R_{max})$$

dove

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

R_a = Valore offerto dal concorrente *a*;

R_{max} = Valore dell'offerta più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. In tal caso il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

1[^] riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2[^] riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale e ad esse potrà partecipare ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica.

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 02.03.2020 alle ore 10.00.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale almeno 3 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica si procederà a verificare la regolarità e completezza delle Domande di partecipazione inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta. A seguito della valutazione della documentazione fornita, soltanto gli operatori economici che saranno risultati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno invitati a presentare offerta mediante trasmissione di apposita lettera di invito.

Nel caso pervenga un numero maggiore di 20 domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 171 comma 4 del Codice la Fondazione si riserva di ridurre il numero dei concorrenti qualificati da invitare. A tal fine, presso la sede della Fondazione, si procederà al **sorteggio pubblico** dei 20 concorrenti da invitare a presentare offerta.

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata progressivamente (da n. 1 a n. 20+n) in base all'ordine di inserimento nel Portale;
- verranno estratti 20 numeri e le corrispondenti domande di partecipazione dei concorrenti qualificati saranno invitate alla procedura ristretta.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti invitati ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti diversi dall'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la gara, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.457,00 oltre iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

N.B. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione della concessione rispetto a quella stipulata con l'operatore uscente (risoluzione contratto avvenuta il 31.10.2019), il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, nuovo concessionario e sindacati, fermo restando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (*cf. Cons. Stato, n. 5243/2019, n. 3861/2018*) la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà di iniziativa economica riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost. . L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso affidamento deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, il quale ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dalla Fondazione Bioparco di Roma saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di gara nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/18 e s.m.i. L'informazione da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 costituisce un allegato al presente atto e, con la partecipazione alla presente procedura, l'interessato ne accusa ricevuta.

ALLEGATI al presente Disciplinare:

Allegato A1 – Domanda di partecipazione

Allegato A2 – DGUE

Allegato A3 – Dichiarazioni integrative

Allegato B – Tabella criteri di valutazione offerta tecnica

Allegato C – Offerta economica